



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1618

Disposizioni in materia di start-up sociali

18/12/2022 - 03:59

Indice

1. DDL S. 1618 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1618	5
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	12
1.3.2.1.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 270 (pom.) del 19/10/2021	13

1. DDL S. 1618 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1618
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di start-up sociali

Titolo breve: *Start-up sociali*

Iter

19 ottobre 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1618

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Eugenio Comincini](#) ([IV-PSI](#))

Cofirmatari

[Matteo Renzi](#) ([IV-PSI](#)), [Davide Faraone](#) ([IV-PSI](#)), [Laura Garavini](#) ([IV-PSI](#))

[Simona Flavia Malpezzi](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 aprile 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **20 novembre 2019**; annunciato nella seduta n. 167 del 20 novembre 2019.

Classificazione TESEO

IMPRESE , INNOVAZIONE TECNOLOGICA , RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE , PERSONE CON DISABILITA'

Articoli

SOCIETA' COOPERATIVE (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2, 4, 5), REDDITO IMPONIBILE (Art.2), PENSIONE DI INVALIDITA' (Art.2), ASSEGNO SOCIALE (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Artt.2, 4, 5), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.2), IRAP (Art.2), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.2), ONERI DEDUCIBILI (Art.2), RETRIBUZIONE (Art.3), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.4), AGEVOLAZIONI FISCALI (Artt.4, 5), MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Art.5), DATORI DI LAVORO (Art.5), FONDI DI BILANCIO (Art.5), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Barbara Guidolin](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 19 ottobre 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [11ª Commissione permanente \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in **sede redigente** il 30 gennaio 2020. Annuncio nella seduta n. 186 del 30 gennaio 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 12^a (Sanita'), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1618

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1618

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **COMINCINI**, **RENZI**, **FARAONE**, **GARAVINI** e **MALPEZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 2019

Disposizioni in materia di *start-up* sociali

Onorevoli Senatori. - La logica sottesa al presente disegno di legge è quella di favorire e sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese la cui attività è orientata al mercato e al *profit*, tenendo conto, per un periodo limitato, dei maggiori oneri e costi di un'organizzazione produttiva basata sull'operatività di personale affetto da disturbi dello spettro autistico. In tale prospettiva le disposizioni introdotte con la nozione di *start-up* a vocazione sociale rispondono a una logica di sostegno iniziale, anche robusto, per poi affievolirsi, risultando non perseguibile un approccio di sussistenza e assistenza che invece è giustamente applicato ad altri tipi di organizzazioni, come ad esempio *onlus*, cooperative sociali, imprese sociali, eccetera. Nella logica di favorire esclusivamente le « nuove » imprese innovative, l'orizzonte temporale previsto per l'applicazione della disciplina prevista per le *start-up* è di sessanta mesi decorrenti dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi delle normativa sulle *start-up* innovative, quale termine ritenuto « congruo per la fase di avviamento e crescita di una nuova impresa innovativa ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Le organizzazioni, società di capitale, anche in forma di cooperativa, o di persone e le imprese sociali in qualsiasi forma prevista dalla legge, che esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono imprese sociali, qualificate *start-up* a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e per gli effetti dell'articolo 2, commi 1 e 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
2. La qualifica di cui al comma 1 si consegue quando l'impresa impiega per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico.
3. La qualifica si consegue con il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) la società è costituita da non più di sessanta mesi;
 - b) la società è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
 - c) a partire dal secondo anno di attività della *start-up* a vocazione sociale, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
 - d) la società non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

- e) la società ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi attraverso l'impiego prevalente di personale, a qualsiasi titolo, con disturbi dello spettro autistico;
- f) la società non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Art. 2.

(Disposizioni fiscali)

1. La retribuzione percepita dal lavoratore assunto dalla *start-up* ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.
2. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start-up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività; sono computate tra le spese deducibili le spese per affitto o acquisto di immobili destinati in via strumentale all'attività di impresa, per un periodo di sette esercizi.
3. Le spese per l'*équipe* scientifica e gli operatori medico-sanitari e di sostegno ai dipendenti, in misura non inferiore al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start-up* a vocazione sociale, sono qualificate ai fini tributari come spese in ricerca e sviluppo.
4. Le spese per consulenze specialistiche e di collaborazione per soggetti specializzati nella cura e ausilio dei soggetti autistici sono integralmente deducibili dal reddito di impresa per un periodo di sette esercizi.
5. La *start-up* a vocazione sociale di cui all'articolo 1, dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di *start-up* a vocazione sociale e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione. L'atto costitutivo della *start-up* è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in un milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up sociali)

1. La retribuzione dei lavoratori assunti da una *start-up* sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati obiettivi o parametri

di rendimento concordati tra le parti.

Art. 4.

(Incentivi all'investimento in start-up a vocazione sociale)

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* sociali per cinque esercizi successivi a quello in corso alla data dell'investimento stesso.
2. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 50.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
4. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese *start-up* sociali, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* sociali per cinque esercizi successivi al investimento stesso.
5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 150.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in un milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 5.

(Incentivi alle assunzioni)

1. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di un'effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet* istituzionale. L'INPS

provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui al comma 3 è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 4. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la disabilità ove nominato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 3 che sono trasferite all'INPS a decorrere dal 2020 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di cui al comma 1.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Appalti e concessioni riservate)

1. Alle *start-up* a vocazione sociale si applicano le disposizioni in materia di riserva in materia di appalti dell'articolo 112 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1618
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di start-up sociali
Titolo breve: *Start-up sociali*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 270 \(pom.\)](#)

19 ottobre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 270 (pom.) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021
270^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La presidente [MATRISCIANO](#) comunica che è stato assegnato in sede deliberante alla Commissione il disegno di legge n. 2418, in tema di parità retributiva, approvato dalla Camera dei deputati. La trattazione del provvedimento avverrà a partire dalla seduta antimeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2367\)](#) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), nel dare conto degli aspetti di competenza della Commissione, in primo luogo con riferimento agli articoli 2 e 3, riguardanti la promozione dei cammini, segnala le misure volte alla tutela e all'inclusione delle persone con disabilità. Fa quindi presente che l'articolo 5, istitutivo del tavolo permanente per i cammini, prevede la partecipazione dei rappresentanti degli enti del Terzo settore e delle associazioni a tutela dei disabili e che l'articolo 9, comma 2, prevede la realizzazione di campagne informative calibrate per persone con disabilità o mobilità ridotta.

Riguardo ai principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 2 dell'articolo 10, segnala il riconoscimento ai datori di lavoro, in riferimento ad attività localizzate nei comuni attraversati dai

cammini e la cui attività sia connessa ai cammini stessi, di un esonero dal versamento del 30 per cento dei contributi previdenziali.

In conclusione, richiama il clima di fruttuosa collaborazione con cui si è finora svolta la trattazione del disegno di legge presso la Commissione di merito e propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE REDIGENTE

(2187) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

La presidente relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) specifica innanzitutto la finalità del disegno di legge in titolo, consistente nel disporre l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, secondo la definizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 2, ove è inoltre puntualizzato che il trattamento economico orario minimo stabilito dal contratto collettivo nazionale non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi, mentre il successivo comma 2 disciplina la procedura per stabilire il trattamento minimo orario per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche. Prosegue illustrando l'articolo 3, comma 1, che delinea la disciplina del caso in cui sussista una pluralità di contratti collettivi applicabili, basata sul ricorso al contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e definisce i criteri relativi al computo comparativo della rappresentatività.

Rileva poi che in caso di mancanza di un contratto collettivo applicabile l'articolo 4 individua il trattamento economico complessivo di riferimento in quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente.

Dà quindi conto delle disposizioni concernenti la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario, di cui l'articolo 5 prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Dopo aver osservato che ai sensi dell'articolo 6 resta fermo quanto previsto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici riguardo il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, illustra l'articolo 7, il quale definisce la procedura giudiziaria relativa ai casi di condotta elusiva da parte del datore di lavoro.

Richiama quindi l'attenzione sull'articolo 8, riguardante il deposito dei contratti collettivi, e sull'articolo 9, recante una misura di detassazione degli incrementi retributivi corrisposti in forza del rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Fa infine presente che l'articolo 10 fa salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.

Al fine di consentire la congiunzione con le iniziative legislative riguardanti la medesima materia già all'esame in sede referente (nn. 310, 658, 1132, 1232 e 1259), propone di richiedere la rimessione all'Assemblea del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

La Commissione unanime consente.

La [PRESIDENTE](#) avverte quindi che la trattazione del disegno di legge n. 2187 proseguirà in sede

referente e che si procederà pertanto a un abbinamento con le summenzionate proposte legislative.

(1618) COMINCINI ed altri. - Disposizioni in materia di start-up sociali
(Discussione e rinvio)

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) dà conto in primo luogo della definizione di *start-up* a vocazione sociale recata dall'articolo 1, riferita a organizzazioni che, almeno per un anno, impieghino a qualsiasi titolo lavoratori con disturbi dello spettro autistico in proporzione non inferiore ai due terzi della forza lavoro complessiva.

Illustra quindi l'articolo 2, recante misure di agevolazione fiscale, e l'articolo 3, riguardante la retribuzione dei lavoratori, che prevede tra l'altro l'adozione di una parte variabile, correlata a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti.

Dopo aver segnalato le detrazioni d'imposta in favore degli investitori previste dall'articolo 4, si sofferma sull'articolo 5, volto a stabilire incentivi specifici per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con disturbi dello spettro autistico, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità.

Osserva quindi che gli oneri finanziari derivanti dagli articoli 4 e 5 sono posti a carico del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, il quale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, può essere alimentato da versamenti volontari da parte di soggetti privati.

Rileva infine che l'articolo 6 estende alle *start-up* a vocazione sociale l'applicazione delle vigenti disposizioni concernenti la riserva in materia di possibilità di partecipazione alle procedure di appalto. Dopo aver ricordato la comune sensibilità della Commissione riguardo alla materia oggetto del provvedimento, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

La senatrice [CATALFO](#) (M5S) segnala l'utilità di procedere anzitutto all'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La senatrice [DRAGO](#) (FdI) condivide la proposta di svolgimento di audizioni e sottolinea l'ampiezza dell'interesse sociale connesso alla materia.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) pone in evidenza la generale importanza della questione dell'inclusione dei soggetti con disabilità nel mondo del lavoro, anche riguardo al persistente problema della presenza di barriere architettoniche. Ritiene quindi essenziale l'audizione dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la disabilità.

Si esprimono successivamente a favore dello svolgimento di un ciclo di audizioni i senatori [ROMANO](#) (M5S), [LAUS](#) (PD), [CARBONE](#) (IV-PSI) e [FLORIS](#) (FIBP-UDC), il quale manifesta infine condivisione relativamente alle finalità del disegno di legge in titolo.

La presidente [MATRISCIANO](#) fa presente la rilevanza dell'inclusione lavorativa anche ai fini dell'attuazione del PNRR e richiama l'attenzione sull'opportunità di un impegno specifico riguardo la questione delle disabilità cognitive.

Propone quindi di porre alle ore 13 di giovedì 21 ottobre il termine entro il quale segnalare i soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile
(Discussione e rinvio)

Il relatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) nota innanzitutto che l'articolo 1 modifica l'articolo 176 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nel senso di prevedere gli esami del fondo oculare e della retina nell'ambito delle visite di controllo per i lavoratori operanti presso postazioni con videoterminali.

Osserva quindi che l'articolo 2 prevede l'inserimento della maculopatia degenerativa miopica e senile nei livelli essenziali di assistenza, con riferimento alle prestazioni definite dal successivo articolo 3, ai sensi del quale la relativa diagnosi è eseguita da uno specialista operante presso un centro accreditato. Richiama infine l'articolo 4, recante la copertura finanziaria.

Avviandosi alla conclusione, fornisce alcuni dati in merito all'incidenza delle maculopatie, tale da comportare notevoli oneri finanziari. Fa peraltro presente il carattere di multifattorialità della patologia, non necessariamente determinata dalla sola attività al videoterminale. Propone infine lo svolgimento di un ciclo di audizioni, indicando l'INAIL e l'Ispettorato nazionale del lavoro quali soggetti da audire.

Il senatore [ROMANO](#) (*M5S*) si associa alla proposta del relatore Floris, con particolare riguardo all'opportunità di audire rappresentanti dell'INAIL.

La presidente [MATRISCIANO](#) propone di segnalare i soggetti da audire entro le ore 13 di giovedì 21 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(934) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di introduzione degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [LAUS](#) (*PD*) riferisce sui disegni di legge in titolo, tesi a modificare l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, al fine di consentire agli operatori socio-sanitari di esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in ragione del carattere gravoso delle mansioni svolte. Dà quindi conto in particolare della modifica di cui al disegno di legge n. 2347, la quale estende la medesima disciplina al personale delle professioni sanitarie infermieristiche e reca specificazioni concernenti l'individuazione delle strutture nelle quali viene svolta l'attività lavorativa. Successivamente segnala le disposizioni di coordinamento e di copertura degli oneri finanziari recate da entrambi i disegni di legge.

Suggerisce infine di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni, ponendo il termine per segnalare i soggetti da ascoltare entro giovedì 21 ottobre, alle ore 13.

La Commissione conviene con tale proposta.

La presidente [MATRISCIANO](#), in considerazione della maggiore ampiezza del contenuto del disegno di legge n. 2347, propone di adottare fin d'ora tale disegno di legge quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

